



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Prot. Num. 00454/2021 del 16.02.2021

**NUOVA CIRCOLARE IN TEMA DI COMUNICAZIONE DELLE
ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO E
DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONE
INOLTRATE PER VIA TELEMATICA
(ART. 335 CPP e L. nr. 103/2017)**



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni dell'Ufficio in materia di rilascio delle certificazioni di cui all'art. 335 C.P.P. e le modifiche introdotte con la Legge nr. 203/207.

Considerate le criticità manifestatesi e segnalate dall'utenza.

Richiamati, preliminarmente, le disposizioni di cui all'art. 335 c.p.p. ed all'art. 110-bis del D. Lgs. 28/07/1989, num. 271:

Art. 335 c.p.p. (Registro delle notizie di reato)

1. «Il Pubblico Ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questa risulta diversamente circostanziata, il Pubblico Ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alle persone alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3 bis. *Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il Pubblico Ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto*



motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore ai tre mesi e non rinnovabile.

3 ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».

Art. 110-bis D.L.vo 28/07/1989 nr. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del C.P.P.)

«Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'art. 335 comma 3 del c.p.p., la segreteria della Procura della Repubblica se la risposta è positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'art. 335 commi 3 e 3 bis del c.p.p., fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione".

In caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione».

DISPONE QUANTO SEGUE

Presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme opera da tempo l'Ufficio del Casellario Giudiziale, competente a ricevere tutte le richieste di informazioni relative all'esistenza di notizie di reato nei registri previsti, ai sensi dell'art. 335 c.p.p.

§ 1.- Modalità di presentazione delle istanze previste dall'art. 335 c.p.p.

1.1- Le informazioni che possono essere comunicate ai richiedenti ai sensi dell'art. 335 C.P.P. (sempre in assenza di contraria indicazione da parte del magistrato titolare) sono quelle oggetto della iscrizione e cioè il nome della persona alla quale il reato è attribuito, il nome del magistrato inquirente ed il titolo del reato, con l'avvertenza che, mentre la persona offesa ha diritto di sapere i nomi di tutti coloro ai quali è attribuito il reato in suo danno (e non gli altri eventuali indagati e reati iscritti), **l'indagato non deve di regola essere informato dei nominativi dei coindagati e della persona offesa.**

1.2- Le istanze, per ottenere le informazioni previste dall'art. 335 c.p.p., **devono essere depositate presso l'Ufficio del casellario direttamente dagli interessati o**



dagli avvocati da loro formalmente delegati (con o senza nomina quali difensori per i procedimenti).

Le istanze dovranno essere presentate per iscritto utilizzando il modulo predisposto a tale scopo e disponibile presso l'Ufficio stesso e nel sito web della Procura della Repubblica (www.procuralameziaterme.it).

1.3- Possono essere, altresì, **richieste *on line*** tramite posta elettronica certificata (PEC) e posta elettronica ordinaria (PEO), con modalità di ricezione di conferma lettura, **esclusivamente dagli Avvocati**, ai seguenti indirizzi, allegando all'istanza copia del documento di riconoscimento:

casellario.procura.lameziaterme@giustiziacert.it

maria.iero@giustizia.it

vincenzo.pallaria@giustizia.it

La modalità di trasmissione per via telematica delle richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p. - va ribadito - **non potrà considerarsi valida se utilizzata da privati.**

1.4- Saranno considerate validamente depositate, comunque, anche le istanze inoltrate per **posta ordinaria dai privati**, purché accompagnate da copia di documento di identità valido e da busta affrancata che sarà utilizzata per la risposta. Nel caso, però, in cui il richiedente si presenti di persona allo sportello per ottenere la risposta, la consegna delle informazioni potrà avvenire solo mediante esibizione dell'originale del documento di identità inviato in copia per posta ordinaria, in modo da aversi la certezza che i dati ostensibili siano consegnati/comunicati direttamente a mani del privato che ne abbia fatto richiesta.

1.5- Richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p. concernenti persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica (per responsabilità ex D. Lgs. n. 231 del 2001).

Quando l'informazione ex art. 335 c.p.p. viene formulata nell'interesse di persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, per le responsabilità ex D. Lgs. num. 231/2001, a tale richiesta andrà allegata copia della visura camerale della Società, copia del documento di identità del legale rappresentante della Società ed eventuale nomina nel caso di richiesta presentata per mezzo di un legale.

Anche le società o gli enti, nella persona del loro legale rappresentante hanno diritto di ottenere informazioni sia in qualità di parti offese da reato con richiesta



di comunicazione *ex art. 335 C.p.p.*, sia in qualità di responsabile per illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 55, 1° comma, Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

In ogni caso la richiesta da parte di enti o società va presentata in nome e per conto del legale rappresentante in carica *pro-tempore* che dovrà indicare la carica sociale ed allegare la visura camerale comprovante la sua qualità presso l'ente o la società di cui intenda richiedere la comunicazione.

Il legale rappresentante può delegare:

- un difensore munito della nomina con la procura speciale per la richiesta di comunicazioni *ex art. 335 C.p.p.* e 55 1° comma D.lvo 231/2001;
- una persona munita di delega scritta in originale. Non è possibile sostituire la firma originale con copie o fax.

Non è autorizzabile la richiesta di comunicazioni di notizie di reato a persone estranee o ai difensori non titolati e privi di mandato speciale da parte della persona richiedente.

1.6- Fino al 30 Aprile 2021, l'accesso agli Uffici del Casellario per il ritiro dei certificati *ex art. 335 c.p.p.* può avvenire esclusivamente nei giorni di **Mercoledì** e **Venerdì** dalle **ore 11,00** alle **ore 13,00**.

L'eventuale ritiro dovrà essere concordato con il Funzionario Responsabile del servizio dott.ssa Maria Iero, mediante contatto telefonico all'utenza di rete fissa num. **0968.498.221**.

Le risposte alle richieste di informazioni saranno fornite dall'Ufficio competente **entro 15 gg., decorrenti dal deposito o ricezione, telematica o postale, dell'istanza.**

§ 2.- Divieto di richiesta orale, nonché di informazioni orali; trattenimento delle richieste *ex art. 335 c.p.p.* e destinazione delle eventuali nomine di difensori depositate unitamente alle istanze.

Non potranno in alcun modo essere accettate richieste *ex art. 335 c.p.p.* formulate oralmente, né potranno essere fornite informazioni oralmente.

2.1- Le richieste di informazioni *ex art. 335 c.p.p.*, con allegata nomina di difensore (o di delega a formulare o depositare la richiesta), non verranno restituite al



richiedente, anche nel caso che non risultasse alcuna iscrizione al riguardo. E' in facoltà dell'interessato realizzare una duplice copia su cui richiedere l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Tali richieste saranno pertanto trattenute presso l'Ufficio del Casellario unitamente ad ogni allegato.

2.2- Nel caso di comunicazione positiva circa l'avvenuta iscrizione della N.R., le deleghe e **le nomine dei difensori di fiducia** presentate allo sportello o inviate per posta o per via telematica, unitamente alle richieste di informazioni *ex art. 335 c.p.p.*, saranno inviate dal Casellario alla Segreteria Penale Unica Centralizzata e, quindi, ai magistrati assegnatari dei procedimenti (anche se plurimi a carico della stessa persona) cui le richieste si riferiscono (e ciò a prescindere dall'eventuale deposito ad iniziativa dell'Avvocato presso le medesime segreterie).

Ove risultino pendenti più procedimenti a carico della stessa persona, l'Ufficio del Casellario provvederà ad inviare a ciascuno dei magistrati titolari copie delle predette deleghe e/o nomine, onde consentire ai P.M. titolari di valutarle e di eventualmente richiedere ai difensori - se necessario - nomina formale a tutti gli effetti valida, ove già non ne dispongano in atti.

2.3- Nel caso in cui alla richiesta di informazioni *ex art. 335 c.p.p.* faccia seguito comunicazione ai sensi dell'ultimo periodo dell'*art. 110-bis del D.L.vo 28.7.1989, num. 271 ("Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione")*, l'Ufficio del Casellario provvederà ad inoltrare - alla Segreteria Penale Unica Centralizzata - copia della nomina (senza ovviamente informarne avvocati e/o indagati e dunque non riscuotendo diritti di cancelleria) solo ove essa - indipendentemente dalla espressione lessicale utilizzata - risulti chiaramente formulata in relazione ad uno o più processi eventualmente pendenti.

I P.M. titolari dei procedimenti, nel momento in cui ciò si renda necessario, valuteranno se richiedere ai difensori ulteriore nomina formale a tutti gli effetti valida o se utilizzare quella acquisita.

La Segreteria Penale Unica Centralizzata provvederà, acquisito l'assenso del PM, ad inserire negli atti e nei registri informatici la nomina del difensore di fiducia trasmessa (anche se firmata digitalmente, nel caso di richieste inoltrate telematicamente dagli Avvocati), annotando la data del deposito, coincidente con quella di ricezione della nomina al proprio ufficio.



§ 3.- Gestione delle richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p.

3.1- Fatta eccezione per le istanze di certificazione afferenti a procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace ovvero del Tribunale monocratico con citazione diretta (di cui si dirà *infra*), **tutte le richieste di informazioni ex art. 335 c.p.p.**, a cura dell'Ufficio del Casellario, **saranno inoltrate ai Magistrati** titolari dei procedimenti, i quali dovranno autorizzare o meno il rilascio delle informazioni richieste.

Le risposte dei magistrati alle richieste loro inoltrate dal Funzionario Responsabile del Casellario dovranno, dunque, essere restituite a tale Ufficio (in cartaceo o via mail, a seconda del canale attraverso cui le istanze siano state loro trasmesse), **entro cinque giorni lavorativi**, accordando o negando l'autorizzazione, secondo la formula di cui all'art.110-*bis* del D.L.vo 28.7.1989, n. 271, dopo avere verificato la correttezza dei dati anagrafici delle persone cui le richieste ex art. 335 c.p.p. si riferiscono.

Ove risultino pendenti più procedimenti a carico della stessa persona, si provvederà ad inviare a ciascuno dei magistrati titolari copia della relativa istanza, al fine di consentire loro il rilascio o meno della relativa autorizzazione.

Tale disposizione sarà applicata anche alle richieste di informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni o di altre Autorità Giudiziarie, sempre che il procedimento cui la richiesta si riferisce si trovi nella fase delle indagini preliminari.

L'inoltro di quanto sopra ai magistrati ed alle rispettive segreterie da parte dell'Ufficio del Casellario avverrà per posta elettronica se la richiesta sia stata trasmessa per via telematica da Avvocati, diversamente in cartaceo.

Se i PM titolari dei procedimenti interessati riterranno valide le nomine dei Difensori, se ne effettuerà l'inserimento nel fascicolo processuale e saranno aggiornati i dati inseriti in S.I.C.P.

3.2- In caso di **mancata risposta** del Magistrato entro il termine previsto di cinque giorni, l'Ufficio del Casellario **sarà legittimato a comunicare** ai richiedenti l'iscrizione pendente, dovendosi presumere che la mancata risposta del magistrato equivalga a "silenzio- assenso".

I magistrati titolari dei procedimenti cui le richieste si riferiscono, pertanto, dovranno considerare attentamente i termini di cui sopra.



In ipotesi di **assenza prolungata dal servizio** (oltre i sette giorni), per qualunque causa, del magistrato titolare del procedimento, provvederà, in sua vece, il magistrato di turno esterno che avvierà le opportune interlocuzioni col magistrato titolare assente ovvero, laddove impossibile, col Procuratore della Repubblica.

3.3- Divieto di rilascio di comunicazioni parziali: nel caso di richieste *ex art.* 335 c.p.p. **non va autorizzato il rilascio di certificazioni parziali**, relative cioè solo ad una parte delle iscrizioni relative al medesimo procedimento, essendo alcune ostensibili ed altre no, per cui, in tal caso, l'Ufficio del Casellario rilascerà le certificazioni adottando la formula "*Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione*", prevista all'art. 110-*bis Disp. Att. c.p.p.*

L'art. 335, comma 1, c.p.p. richiama la *notizia di reato*, con riferimento evidente ad un fascicolo procedimentale, tanto che, al secondo comma, prevede che gli aggiornamenti delle iscrizioni (per modifiche della qualificazione giuridica del fatto ovvero per una diversa circostanza) non comportano la necessità di *nuove iscrizioni*.

Il terzo comma del medesimo articolo prevede la comunicazione delle *iscrizioni* ad una serie di soggetti legittimati (indagato, persona offesa, rispettivi difensori), ad eccezione dei casi in cui si proceda per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.

La *ratio* di tale ultima norma è quella di evitare che un soggetto, mediante una richiesta *al buio* -ovvero non giustificata da una previa legittima conoscenza della pendenza di indagini- venga a conoscenza dell'esistenza di indagini, e dunque della pendenza di un procedimento penale che abbia ad oggetto una serie di reati che, per la loro specificità (criminalità organizzata, terrorismo, violenze sessuali e pedo-pornografia, traffico di droga, ecc.), sono stati ritenuti dal legislatore meritevoli di una maggiore *attenzione*, sia sotto il profilo della segretezza (art. 335 c.p.p.), sia sotto il profilo della maggiore durata delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p.).

La *tutela* prevista dal legislatore riguarda, dunque, non già l'iscrizione dei singoli reati, quanto piuttosto l'esistenza in sé del *procedimento*, la cui conoscibilità viene sottratta *ex lege* alle parti interessate.

Diversamente opinando, si finirebbe per consentire alle parti di venire a conoscenza della presenza di un procedimento (per il quale vige un divieto normativo di comunicazione delle iscrizioni), in ordine al quale l'Ufficio comunicherebbe un dato incompleto, di tal che non verrebbe soddisfatta né



l'esigenza dello Stato alla segretezza, né quella del privato alla conoscenza delle iscrizioni a suo carico.

In definitiva, dunque, tra la comunicazione - alle parti interessate - delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p. e la formula "*Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione*" prevista all'art. 110-bis Disp. att. C.p.p. per i procedimenti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., *tertium non datur*, per cui l'autorizzazione al rilascio di certificazioni *parziali*, riferite cioè solo ad una parte dei reati iscritti, non appare compatibile con la normativa vigente.

Pertanto, nel caso di richiesta ex art. 335 c.p.p. relativa a procedimento iscritto per una pluralità di reati, alcuni dei quali suscettibili di comunicazione (con o senza autorizzazione) ed altri non comunicabili (per espresso divieto normativo o per denegata autorizzazione), *l'Ufficio del Casellario* rilascerà le certificazioni adottando la formula "*Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione*" prevista all'art. 110-bis Disp. Att. C.p.p.

§ 4.- La gestione delle istanze di certificazione afferenti a procedimenti rientranti nella competenza del Giudice di Pace (c.d. mod. "21-bis") ovvero del Tribunale in composizione monocratica a citazione diretta (S.D.A.S.).

In caso di presentazione di una istanza ex art. 335 c.p.p. riguardante i suddetti procedimenti, **le notizie richieste saranno fornite direttamente dall'Ufficio del Casellario**, a firma del Funzionario Responsabile o del suo sostituto in ipotesi di assenza dal servizio, **entro 03 gg., senza consultazione dei P.M. assegnatari**¹, salvo che questi ultimi **abbiano segnalato** al predetto ufficio la necessità di inoltrare a sé di tali eventuali istanze.

4.1- I magistrati titolari di procedimenti, dunque, sono pregati di **segnalare tempestivamente** tali necessità all'Ufficio del Casellario quando le ritengono sussistenti, provvedendo conseguentemente (o dando disposizioni in tal senso) -in caso di presentazione di istanza ex art. 335 c.p.p.- a fornire risposta ai sensi dell'art. 110-bis, ultimo periodo, del D.L.vo 28.7.1989, n. 271 (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del C.P.P.*).

¹ Le risposte potranno essere fornite telematicamente dall'Ufficio del Casellario in ipotesi di richiesta inoltrata da Avvocati per via telematica, come in precedenza illustrato.



4.2- Rientrano nella competenza del **Giudice di Pace** (ex art. 4 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274), attribuiti alla competenza della Sezione Definizione Affari Semplici:

- Art. 581 c.p. (percosse)
- Art. 582 c.p. (lesioni personali) limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte
- Art. 590 c.p. (lesioni colpose) solo come conseguenza di incidente stradale
- Art. 595 c.p., 1° e 2° co. (diffamazione) non a mezzo stampa/internet
- Art. 612 c.p., 1° co. (minaccia non grave)
- Art. 626 c.p. (furti punibili a querela dell'offeso - ipotesi lievi)
- Art 631 c.p. (usurpazione di luoghi salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis, concernente acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 632 c.p. (modificazione di luoghi salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis - acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 633 c.p., 1° co. (invasione di terreni o edifici, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 636 c.p. (pascolo abusivo, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis, acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 637 c.p. (ingresso abusivo nel fondo altrui)
- Art 638 c.p., 1° co. (uccisione e danneggiamento d'animali altrui)
- Art 639 comma 1 c.p. (deturpamento e imbrattamento, fuori dai casi aggravati)
- Art 647 c.p. (appropriazioni indebite lievi)
- Art 689 c.p. (somministrazione alcool a minori o infermi di mente)
- Art 690 c.p. (determinazione in altri dello stato d'ubriachezza)
- Art 691 c.p. (somministrazione alcool a persone in stato d'ebbrezza)
- Art 731 c.p. (inosservanza obbligo istruzione minori)
- Art 25 del R.D. 773/1931 T.u. in materia di sicurezza pubblica
- Artt. 1095, 1096, 1119 del R.D. 327/1942 (Codice della navigazione)
- Art 3 del D.P.R. 918/1957 (Rifugi Alpini)
- Artt. 102 e 106 del D.P.R. 361/1957 (T.u. delle leggi per l'elezione Camera dei Deputati)
- Art 92 del D.P.R. 570/1960 (T.u. elezioni Comunali)
- Art 15, secondo comma, legge 1329/1965 (Acquisto macchine utensili)
- Art 3 legge 362/1991 (Settore farmaceutico)
- Art 51 legge 352/1970 (Referendum Popolare)



- Artt. 3, III e IV comma, 46, IV comma e 65, III comma, D.P.R. 753/1980 (Ferrovie e altri servizi di trasporto)
- Artt. 18 e 20 legge 528/1982 (Gioco del lotto)
- Art 15, comma 3°, D.lvo 311/1991 (Recipienti semplici a pressione)
- Art 10, comma 1°, D.lvo 507/1992 (Dispositivi medici impiantabili attivi)
- Art.23, comma 2°, D.lvo 46/1997 (Dispositivi medici)
- Art. 10 bis D.L.vo 286/98 (immigrazione clandestina)
- Art. 13 co. 5.2 D.L.vo 286/98 (immigrazione clandestina)
- Art. 14 commi 1 bis, 5 ter e 5 quater D.L.vo 286/98 (inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore).

4.3- I reati di competenza del Tribunale monocratico che consentono la citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p. (e che vengono anch'essi attribuiti alla competenza della "Sezione Affari semplici") sono i seguenti:

- Art. 100, 14° co. C.d.S. (circolazione con targhe false o alterate)
- Artt. 54, 1161 Cod. Nav. (occupazione abusiva di suolo demaniale)
- Art 186, commi 2 e 7 CdS (guida in stato d'ebbrezza da sostanze alcoliche/rifiuto del test)
- Art 187, commi 7 e 8 CdS (guida in stato d'ebbrezza da sostanze psicotrope/rifiuto del test)
- Art 189 CdS (violazione dell'obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso)
- Art. 116 c.s. (guida senza patente nell'ipotesi di reiterazione)
- art.171 ter L. 633/41 (riproduzione e duplicazione di opere destinate alla televisione, al cinema, dischi e nastri) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie
- art. 2 L. 1423/56 (diffida) ora art. 76 co. D.L.vo 159/2011
- art. 163 TULPS (contravvenzione al foglio di via)
- art. 9, 1° co. L. 1423/56 (sorveglianza speciale) ora art. 75 co. 1 D.L.vo 159/2011
- art. 4 L.110/75 (porto in luogo pubblico di strumenti atti all'offesa)
- artt. 68 D.P.R. 309/90 (violazione della normativa carico/scarico stupefacenti)
- Art. 73, 5° co. D.P.R. 309/90 (detenzione di modica quantità), salvo il caso della necessità di speciali indagini (in tal caso il Coordinatore della Sezione Affari Semplici rimetterà gli atti al Procuratore per l'eventuale trasferimento di competenza al magistrato professionale o la trattazione congiunta con coassegnazione);



- Art. 6, co. 3° D.lvo 286/98 (omissione di esibizione di documenti e permesso soggiorno)
- Art. 13 co. 13 e co. 13 bis (ad eccezione dell'ipotesi di cui alla seconda parte del co.13 bis) D.L.vo 286/98 (violazione al divieto di rientro nel territorio dello Stato conseguente a provvedimento di espulsione);
- Art. 291 bis co. 2 D.P.R. 43/73 (contrabbando) fino a 10 KG di tabacchi;
- Artt. 336-337 c.p., (violenza e resistenza a P.U.) esclusi i casi in cui sono prodotte lesioni;
- Art. 341 bis c.p.(oltraggio a P .U.)
- Art. 385 c.p. (evasione);
- Art. 457 c.p. (spendita di moneta falsa ricevuta in buona fede);
- Art. 474 c.p. (introduzione e commercio di prodotti con segni falsi) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie; nonché l'importazione di colli contenenti limitato numero di esemplari;
- Art. 477 c.p., con riferimento alle carte d'identità non abilitate all'espatrio o di patenti straniere falsificate in uso ad extracomunitari;
- Artt. 527, secondo comma, 528, terzo comma, c.p., (atti e pubblicazioni oscene); esclusi quelli commessi a mezzo mass-media ed internet;
- Art. 582 c.p. (lesioni personali con malattia dai 21 ai 40 gg. semplici ovvero aggravate ai sensi dell' art. 585 c.p., co. 2° nn. 1 e 2 commesse con armi non da sparo);
- Art. 588 co. 1 C.P. (in assenza di lesioni e/o morte);
- Art. 610 co. 1 C.P.;
- Art. 612 co. 2° cp (minaccia aggravata);
- art. 614 co. 1°, 2° e 3° c.p. (violazione di domicilio), limitatamente ai casi a querela di parte (senza violenza e minaccia);
- Art. 624 c.p. limitatamente ai furti punibili a querela di parte;
- Artt. 624 - 625 c.p., consumati e tentati in iper o grandi magazzini, anche se con violenza su placche antitaccheggio, con denuncia a piede libero (tutti gli altri furti procedibili d'ufficio e che non abbiano determinato arresti in flagranza saranno assegnati in via automatica-ordinaria);
- Art. 633, co 1° - 639 bis c.p. (occupazione di suolo- acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- Art. 635 co. 2° c.p. (danneggiamento aggravato e non politicamente motivato);



- Art. 639 comma 2 c.p. (imbrattamento su muri/edifici/monumenti);
- Art. 640, primo comma, c.p. (truffa semplice);
- Art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta);
- Art. 646 c.p. (appropriazione indebita);
- Art. 648 c.p. (ricettazione);
- Art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'Autorità);
- Art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale);
- Art. 658 c.p. (procurato allarme presso l'Autorità);
- Art. 659 c.p. (disturbo del riposo e delle occupazioni);
- Art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone);
- Art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), ad eccezione delle emissioni di gas, vapori e fumo di cui alla seconda parte dell'articolo 674 cp, attribuiti alla competenza del Settore 2 - Reati Ambientali;
- Art. 703 c.p. (spari in luogo pubblico e alte condotte di "accensione");
- Art. 707 c.p. (possessione chiavi alterate/grimaldelli);
- Art. 712 c.p. (incauto acquisto);
- Art. 718 c.p. (esercizio di gioco d'azzardo);
- Art. 720 c.p. (partecipazione a gioco d'azzardo).

§ 5.- Informazioni alla persona offesa del reato sullo stato del procedimento penale.

Il comma 26 dell'art. 1 della Legge num. 103/2017 ha introdotto, all'art. 335 c.p.p. (*Registro delle notizie di reato*), il seguente comma 3-ter :

3 ter. *«Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».*

Si tratta di una previsione che introduce un diritto alla informazione diverso da quello previsto dal comma 3° della stesso articolo (diritto a conoscere i dati relativi alla mera iscrizione), in quanto, trascorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia o querela, **la persona offesa (non, quindi, il mero denunciante o il danneggiato)** potrà chiedere ed ottenere notizie sullo stato del procedimento, salvo il segreto investigativo.



5.1- La nozione di "stato del procedimento" chiaramente riguarda il perdurante protrarsi o l'avvenuta ultimazione delle indagini, l'eventuale richiesta di proroga dei relativi termini, l'intervenuta emissione del provvedimento *ex art. 415-bis c.p.p.*, l'intervenuto promovimento dell'azione penale, etc...

Tali informazioni, dunque, diversamente da quelle coperte da segreto investigativo, potranno essere fornite alla persona offesa (**non come si è detto al denunciante o al danneggiato**) e/o al suo difensore di fiducia o d'ufficio formalmente nominato, se da loro richieste.

Le richieste delle persone offese, pertanto, anche se riguardanti procedimenti iscritti a Mod. 44 (indagati ignoti), saranno così trattate dall'Ufficio:

5.1.a) mediante **inoltro delle richieste**, ove formulate ai sensi del comma 3-*ter* dell'art. 335 c.p.p. (richieste di informazioni sullo stato del procedimento), **al PM assegnatario** dei procedimenti interessati, in quanto unica figura in grado di valutare e distinguere le informazioni sullo stato dei procedimenti comunicabili alla persona offesa ed al suo difensore e quelle coperte da segreto investigativo;

5.1.b) ove le richieste *ex art. 335 co. 3-ter c.p.p.* siano formulate **prima del decorso di sei mesi** dalla data di presentazione della denuncia e/o querela, lo comunicherà ai richiedenti, **senza rilasciare alcuna informazione e senza investire i PM titolari dei procedimenti interessati.**

Ai fini dell'accertamento del decorso dei sei mesi dalla data della presentazione della denuncia o querela, le persone offese interessate dovranno esibire copia con attestazione della data di presentazione.

Si considereranno comunque decorsi sei mesi dalla data della presentazione della denuncia o querela, se l'istanza *ex art. 335 co. 3 ter c.p.p.* sia depositata sei mesi dopo la data di iscrizione del procedimento.

5.2- In caso di **presentazione di una istanza ex art. 335 cpp. da parte di un mero "denunciante"** che non risulti iscritto come persona offesa, l'Ufficio del Casellario provvederà, in caso di dubbio, ai fini delle determinazioni conseguenti sulla titolarità o meno del diritto a ricevere le informazioni richieste, ad inviare l'istanza al PM assegnatario del procedimento interessato dall'istanza.

5.3- Quando la persona offesa è deceduta in conseguenza del reato, il diritto alla comunicazione spetta anche ai suoi prossimi congiunti (art. 90 c.p.p.) e cioè agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge, ai fratelli, alle sorelle, agli affini nello stesso grado, agli zii ed ai nipoti.



§ 6.- Richieste di informazioni riguardanti procedimenti segreti.

In caso di presentazione di una istanza ex art. 335 c.p.p. che riguardi procedimenti di cui all'art. 335 co. 3° c.p.p. o quelli per cui il magistrato assegnatario abbia segnalato l'esigenza di ragioni di segretezza, **l'istanza stessa verrà sempre inviata, per le valutazioni di competenza, al magistrato assegnatario del procedimento interessato.**

§ 7.- Richieste di informazioni concernenti atti o fatti registrati a Mod. 45 ed a scritti anonimi a Mod. 46.

7.1- Qualora siano depositate o inoltrate all'Ufficio richieste ex art. 335 c.p.p. che risultino relative a **fatti o atti registrati a Mod. 45**, la risposta che sarà fornita dall'Ufficio, **anche senza consultazione del P.M. che ne sia assegnatario**, deve essere negativa, formulata ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 110-*bis* del D. L.vo 28/07/1989 ("*Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione*"). La registrazione di un fascicolo a Mod. 45, infatti, presuppone che esso riguardi "fatti non costituenti reato", sicché non si configura neppure la possibilità di individuare un persona offesa dai fatti oggetto di quegli Atti Relativi.

Non ricorrono, dunque, gli estremi per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 335 c.p.p. **neppure se**, per eventuali errori nella iscrizione di atti a Mod. 45 o perché l'autore di un esposto si sia così qualificato, figurì annotata nel Registro Mod. 45 l'esistenza di una persona offesa.

7.2- Nel caso in cui il denunciante o la persona offesa (ovvero il suo difensore o un avvocato munito di procura) presenti all'Ufficio del casellario una richiesta di accedere ai dati estrinseci (numero di RG e nome del PM) del procedimento originato dalla sua denuncia, trasmessa per posta, esibendo la copia della denuncia e la ricevuta di ritorno della raccomandata postale, e si accerti che detta denuncia ha originato un procedimento iscritto a **modello 46**, l'Ufficio del casellario **trasmetterà l'istanza** del denunciante e la documentazione allegata (copia della denuncia e della raccomandata) al PM assegnatario del procedimento, il quale:



- a) nel caso in cui il procedimento originato dalla denuncia ed iscritto a modello 46 sia ancora pendente. - previa verifica della documentazione ovvero eventualmente previa convocazione del denunziante per ottenere conferma dell'autenticità della denuncia - provvederà tempestivamente ad aggiornare le iscrizioni. con passaggio del procedimento dal modello 46 al modello 21, 21 bis, 44 o 45 (a seconda dei casi), dando comunicazione dell'avvenuto adempimento all'Ufficio del Casellario, che fornirà al richiedente la conseguente comunicazione;
- b) nel caso in cui il procedimento originato dalla denuncia ed iscritto a modello 46 sia stato già archiviato sul presupposto della natura anonima della notizia, provvederà tempestivamente a richiamarlo dall'archivio, revocando l'archiviazione e procedendo all'aggiornamento delle iscrizioni, dandone comunicazione all'Ufficio del Casellario, che fornirà al richiedente la conseguente comunicazione.

Pertanto, nei casi su indicati l'Ufficio sportello fornirà la risposta al richiedente solo all'esito delle determinazioni del PM.

Nel caso in cui il procedimento originato dalla denuncia ed iscritto a modello 46 sia stato già archiviato e il PM assegnatario non sia stato trasferito o non sia più in servizio, l'Ufficio sportello trasmetterà l'istanza del denunziante e la documentazione allegata (copia della denuncia e della raccomandata) al PM di turno che provvederà come previsto al punto b) su indicato.

Fatta eccezione per le ipotesi sopra indicate, **resta fermo che** trattandosi, nell'ipotesi di scritti anonimi, di atti non ostensibili, sottratti alla disciplina di cui all'art. 335 c.p.p., stante il combinato disposto di cui agli artt. 333, comma terzo, c.p.p. e 5 D.M. 30 settembre 1989, n.ro 334, recante il *Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale*, che fanno divieto di qualunque uso dello scritto anonimo, sottraendolo all'iscrizione nell'apposito registro di cui all'art. 335 c.p.p., imponendo modalità di custodia tali da assicurarne la riservatezza e disponendone la distruzione decorsi cinque anni dalla loro ricezione, **nessuna informazione potrà essere fornita.**

La risposta che sarà fornita dall'Ufficio anche senza consultazione del P.M. che ne sia assegnatario, deve essere negativa, formulata ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 110-bis del D. L.vo 28/07/1989 ("*Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione*").

§ 8.- Richieste d'informazioni concernenti procedimenti per i quali sia intervenuto provvedimento di archiviazione del G.I.P. o richiesta di



archiviazione o atto di promovimento dell'azione penale o provvedimento di avocazione o provvedimento di trasmissione ad altro ufficio per competenza.

8.1- Richiamato quanto specificato in premessa in tema di modalità della presentazione delle richieste *ex art. 335 c.p.p.*, **l'Ufficio del Casellario è autorizzato a rilasciare autonomamente, anche in forma orale e senza necessità di richiedere la valutazione del PM titolare**, le informazioni richieste *ex art. 335 c.p.p.* nel caso esse riguardino:

8a) procedimenti per i quali risulti già **intervenuto decreto di archiviazione** da parte del G.I.P. presso il Tribunale;

8b) procedimenti per i quali risulti **già promossa l'azione penale** con qualsiasi rito.

8.2- L'Ufficio inoltrerà, invece, la richiesta al PM titolare del procedimento, perché valuti le informazioni da fornire ai sensi dell'*art. 335 c.p.p.* in tutti gli altri casi, cioè quando la richiesta riguardi procedimenti:

8c) per i quali sia stata formulata richiesta di archiviazione, cui non abbia ancora fatto seguito provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale;

8d) per i procedimenti oggetto di avocazione;

8e) per i procedimenti trasmessi ad altro ufficio per competenza.

§ 9.- Comunicazioni delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ai Legali delle Compagnie di assicurazione in tema di procedimenti penali per reati colposi.

Si rende necessario dare disposizioni in materia di rilascio delle informazioni agli Avvocati delle compagnie assicuratrici che hanno in corso una trattativa con le parti lese di procedimenti per reati colposi, in materia di infortunistica stradale, infortunistica sul lavoro e di responsabilità professionale medica (*artt. 589 c.p., art. 590 c.p.*).

L'*art. 335 c.p.p.* prevede che le informazioni in merito alle iscrizioni nel registro notizie di reato possano essere date all'indagato, alla persona offesa ed ai rispettivi difensori.



Inoltre ai sensi dell'art. 116 c.p.p. è prevista la possibilità di rilasciare copie degli atti del procedimento a "*chiunque vi abbia interesse*".

9.1- Fatta questa premessa, va osservato che sino ad oggi l'ufficio ha sempre rilasciato le informazioni in merito alla pendenza di un procedimento per tali reati (comunicando anche il nominativo dell'indagato e del magistrato assegnatario) ai legali incaricati dalle compagnie di assicurazione le quali potrebbero formalmente assumere nel procedimento penale la veste di responsabile civile.

Ciò al fine di agevolare l'immediata instaurazione di contatti tra le parti allo scopo di addivenire ad un accordo transattivo per il risarcimento del danno.

La prassi sopra riportata soddisfa l'esigenza di favorire una rapida definizione degli aspetti risarcitori della vicenda e risulta pertanto meritevole di essere confermata e regolamentata con la presente circolare.

E' interesse di tutti che il risarcimento del danno avvenga in tempi rapidi e, possibilmente, prima dell'apertura del dibattimento.

Si tenga altresì conto del fatto che la compagnia di assicurazione è già informata, a seguito di comunicazione inviata dall'assicurato-indagato, in merito alla esistenza del fatto da cui ha origine la pretesa risarcitoria della persona offesa.

9.2- Pertanto si dispone che la richiesta di informazioni in merito alla iscrizione sui registri delle notizie di reato (Mod. 21, 21 bis, Mod. 44) dei citati procedimenti, possa essere depositata dai difensori/fiduciari della compagnia di assicurazione presso l'Ufficio del Casellario utilizzando e compilando l'apposito modulo, da cui deve comunque risultare il fatto colposo cui fa riferimento la richiesta.

L'Avvocato dovrà allegare copia dell'incarico conferitogli dalla Compagnia di assicurazione.

L'Ufficio del casellario rilascerà le informazioni richieste per iscritto, seguendo le procedure sin qui descritte e dunque su conforme indicazione del magistrato assegnatario del procedimento che potrà ovviamente pronunciarsi in senso contrario.

Copia della richiesta del legale e della delega della compagnia assicuratrice, verrà comunque inviata alla Segreteria Penale Unica Centralizzata per l'inoltro al magistrato titolare del procedimento interessato per l'inserimento nel fascicolo processuale.

9.3- Volendo tracciare un **quadro di sintesi** delle varie ipotesi ricorrenti, trattasi di:



9.3.a.- istanza presentata dall'avvocato incaricato dalla compagnia assicuratrice di veicolo coinvolto in un sinistro stradale sconosciuto dall'assicurato mediante presentazione di querela (allegata all'istanza), tesa a conoscere - nella qualità di persona offesa dal reato di cui all'art. 642 c.p. - il numero di R.G. e il nome del magistrato;

9.3.b.- istanza presentata dall'avvocato incaricato dalla compagnia di assicurazioni, con allegata querela proposta nei confronti di un proprio assicurato, in relazione ad un falso sinistro stradale, tesa a conoscere - nella qualità di persona offesa dal reato di cui all'art. 642 c.p. - il numero di R.G. e il nome del magistrato;

9.3.c.- istanza presentata dall'avvocato incaricato dalla compagnia assicuratrice di veicolo coinvolto in un sinistro stradale con danni alle persone (lesioni colpose oppure omicidio colposo), con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del P.M.;

9.3.d.- istanza presentata dall'avvocato incaricato dalla compagnia assicuratrice di soggetto responsabile di danni da colpa professionale (ad esempio medico coinvolto in procedimento penale per lesioni ovvero omicidio colposo), con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del P.M.;

9.3.e.- istanza presentata dall'avvocato incaricato dalla compagnia assicuratrice di soggetto responsabile di danni a terzi derivante da attività di impresa (ad esempio imprenditore coinvolto in un procedimento penale per crollo di edifici), con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del P.M.;

9.3.f.- istanza presentata dall'avvocato incaricato dalla compagnia assicuratrice di veicolo coinvolto in un sinistro stradale, citata a comparire in sede di giudizio civile, tesa a conoscere notizie sul procedimento penale verosimilmente sorto, in relazione all'accertato e documentato sequestro penale del veicolo assicurato;

9.3.g.- istanza presentata dal delegato di uno studio investigativo, fiduciario di compagnia di assicurazione, con allegata lettera di incarico contenente i dati relativi al sinistro stradale, con richiesta di conoscere il numero di R.G. e il nome del P.M.

9.4- Sulla scorta di quanto sin qui esposto, **si possono fissare i seguenti principi:**

9.4.1.- legittimati a presentare istanza di sportello sono **esclusivamente il legale rappresentante della società assicuratrice (ovvero funzionario munito di procura) e l'avvocato difensore della stessa**, previa esibizione rispettivamente di



lettera di incarico ovvero di procura nella quale sia indicata la specifica vicenda (dati del sinistro stradale; generalità delle parte interessate; dati dell'evento da colpa professionale; dati dell'evento di danno, e così via);

9.4.2.-l'istanza deve essere obbligatoriamente accompagnata da **idonea documentazione** dalla quale emerga che la compagnia di assicurazione (e, prima ancora, l'assicurato) è già a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale (e dunque: denuncia/querela dell'assicurato o della controparte; decreto o verbale di sequestro; verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini; avviso di accertamento tecnico non ripetibile ex art. 360 c.p.p. o relativo verbale, ecc...);

9.4.3.-in pendenza di indagini preliminari, possono essere comunicati i dati estrinseci del procedimento (numero di R.G. e nome del P.M.), ad eccezione dei casi in cui l'iscrizione riguardi anche reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (nel qual caso sarà rilasciata attestazione negativa nei termini di cui all'art. 110-*bis* ultima parte Disp. att. C.p.p.);

9.4.4.-in caso di archiviazione, oltre ai dati estrinseci del procedimento (n. di R.G. e nome del P.M.), può essere fornita notizia sullo stato del procedimento;

9.4.5.-in caso di richiesta di rinvio a giudizio (o altra forma di esercizio dell'azione penale), oltre ai dati estrinseci del procedimento (numero di R.G. e nome del P.M.), può essere fornita notizia sullo stato del procedimento;

9.4.6.-in caso di trasmissione del procedimento ad altra autorità, la compagnia di assicurazioni è legittimata a ricevere comunicazione del numero di R.G. e dell'AG ritenuta competente, sia in veste di persona offesa che in veste di potenziale responsabile civile;

9.4.7.-lo studio di investigazione delegato dalla compagnia di assicurazioni sulla scorta di un incarico fiduciario, non essendo riconducibile ad alcuna delle figure del codice di rito, né potendo essere assimilato *tout court* all'avvocato difensore, non è legittimato a ricevere le comunicazioni ex art. 335 c.p.p.

Pertanto:

1) in relazione alle istanze depositate secondo le modalità di cui ai sopra specificati punti 9.1) e 9.2), l'Ufficio del Casellario è autorizzato a comunicare direttamente alle compagnie di assicurazione:

1a) per i procedimenti iscritti a modello 21 e a modello 44 pendenti in fase di indagini preliminari, il numero di R.G. ed il nome del P.M. titolare del procedimento, ad eccezione dei casi in cui l'iscrizione riguardi anche reati di cui



all'art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p. (nel qual caso sarà rilasciata attestazione negativa nei termini di cui all'art. 110-*bis* ultima parte Disp. Att. C.p.p.);

1b) per i procedimenti definiti con richiesta di archiviazione (punto 9.4), con richiesta di rinvio a giudizio o con altra forma di esercizio dell'azione penale (punto 9.5), il numero di R.G., il nome del P.M. titolare del procedimento e lo stato del procedimento;

2) le istanze di accesso ai dati del procedimento, presentate da soggetti diversi da quelli di cui al punto 9.1 e/o con modalità diverse da quelle di cui al punto 9.2, sono irricevibili;

3) nei casi dubbi, l'Ufficio del Casellario trasmetterà le istanze, per la loro valutazione, al PM assegnatario del procedimento o, in mancanza di quest'ultimo (ad es. magistrato trasferito o in congedo) al coordinatore della sezione di appartenenza dello stesso.

9.8- Rilascio delle informazioni relative ad incidenti stradali (artt. 11 C.d.S., 21 Reg. C.d.S.): al fine di semplificare il rilascio delle informazioni relative agli incidenti stradali (artt. 11 C.d.S., 21 Reg. C.d.S.) - così da consentire più rapide decisioni in merito all'opportunità della proposizione della querela a tutela dei propri diritti e più rapide procedure risarcitorie delle compagnie di assicurazione - quest'ufficio ha già disposto e reiteratamente comunicato che la copia degli atti relativi alla ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali, anche per quelli che abbiano comportato lesioni personali colpose alle persone rimaste coinvolte, sia direttamente rilasciata dagli organismi di polizia giudiziaria procedenti, senza nulla osta ulteriore da parte di quest'ufficio di Procura. Ciò anche in pendenza del termine di presentazione della querela.

Si ribadisce, pertanto, l'autorizzazione al rilascio alle parti interessate, secondo i criteri di cui all'art. 116, primo comma, c.p.p., di copia degli atti relativi alla ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali direttamente da parte degli organismi di polizia giudiziaria procedenti.

Restano esclusi da questa procedura i fatti di omicidio stradale, nonché i reati di lesioni colpose gravi e gravissime per incidente stradale connessi a reati procedibili d'ufficio o i casi di "prognosi riservata".

Tutti gli organismi di polizia, pertanto, indipendentemente dal decorso del termine per la presentazione della querela, nei casi sopra indicati, sono autorizzati, in via preventiva e generale, a rilasciare le informazioni acquisite



relativamente alle modalità degli incidenti stradali da cui siano derivate lesioni alle persone nonché alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi (art. 21, comma 5, Reg. Att. C.d.S.).

Resta ferma la necessità dell'autorizzazione di questo Ufficio nei casi in cui dall'incidente stradale sia derivata la morte di una persona (art. 21, comma 6, Reg. cit.), nonché i reati di lesioni colpose gravi e gravissime per incidente stradale connessi a reati procedibili d'ufficio o i casi di "prognosi riservata".

§ 10.- Istanze della Prefettura relative al rilascio del certificato di iscrizioni ex art. 335 c.p.p.

Le richieste della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo aventi ad oggetto il rilascio (oltre che del certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti) di **comunicazione in ordine alla esistenza di iscrizioni nel registro notizie di reato ex art. 335 c.p.p. di procedimenti a carico delle persone ivi indicate, in vista del rilascio delle comunicazioni/certificazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (c.d. codice antimafia) non possono trovare accoglimento.**

Infatti, dalla lettura in parallelo degli artt. 91 e 84 del citato *codice antimafia*, emerge che la documentazione da porre a fondamento dei provvedimenti di competenza prefettizia può essere costituita da provvedimenti cautelari, da provvedimenti che dispongono il giudizio, da provvedimenti di condanna, ancorché non definitivi (peraltro limitatamente ai reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, ai delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis c.p.p. e di cui all'articolo 12-*quinquies* legge num. 356/1992), dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione, dalla richiesta di rinvio a giudizio per omessa denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ex art. 416-bis.1 c.p.

I provvedimenti di rinvio a giudizio e le sentenze di condanna possono essere documentati mediante l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Di contro il certificato delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p. non può essere rilasciato, atteso che:



- 1) si tratterebbe di un accesso non previsto né dalla normativa vigente (che consente l'accesso al registro ex art. 335 c.p.p. soltanto all'indagato, alla persona offesa ed ai rispettivi difensori), né dalla disciplina interna (che prevede deroghe solo in casi determinati e sempre in presenza di una documentata previa conoscenza legittima dell'iscrizione da parte del richiedente);
- 2) la categoria delle *iscrizioni* è vasta e comprende tutti i reati, e non solo quelli di interesse del *codice antimafia*, di tal che, in caso di accoglimento dell'istanza, vi sarebbe una propalazione ingiustificata di notizie, destinate a restare segrete, per una serie indeterminata di reati che comunque non presenterebbero utilità per la P.A. richiedente, non essendo ipotizzabile un *filtro* preventivo da parte dell'Ufficio del casellario;
- 3) l'inserimento delle notizie ricavate dal certificato ex art. 335 c.p.p. in un procedimento amministrativo - quale quello che conduce alle comunicazioni/informazioni antimafia - determinerebbe la concreta possibilità per l'interessato di apprendere *aliunde* l'esistenza di iscrizioni a suo carico per reati per i quali vi è divieto assoluto di comunicazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 335 e 407-2° comma lett. a) c.p.p.;
- 4) le iscrizioni nel registro ex art. 335 c.p.p. non sono contemplate dal codice antimafia.

Pertanto le richieste della Prefettura Ufficio territoriale del Governo aventi ad oggetto il rilascio di comunicazione in ordine alla esistenza di iscrizioni nel registro notizie di reato ex art. 335 c.p.p. di procedimenti a carico delle persone ivi indicate, in vista del rilascio delle comunicazioni/certificazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. 6.9.2011, n.159 (c.d. *codice antimafia*), non possono trovare accoglimento.

§ 11.- Richieste di informazioni avanzate da pubbliche amministrazioni.

La richiesta di comunicazione delle iscrizioni proveniente da una pubblica amministrazione, qualora riguardi un procedimento ancora pendente nella **fase delle indagini preliminari**, attesa l'esistenza del segreto di indagine, non può essere evasa positivamente, fatta salva la valutazione da parte del PM assegnatario del procedimento, **al quale quindi l'istanza va comunque trasmessa.**



Nel caso in cui la richiesta della pubblica amministrazione abbia ad oggetto lo *stato del procedimento* di cui la stessa sia già legittimamente a conoscenza, la richiesta sarà comunque trasmessa al magistrato assegnatario del procedimento per le sue determinazioni.

Pertanto, la richiesta della pubblica amministrazione di comunicazione:

- delle iscrizioni;
- ovvero dello *stato del procedimento*, di cui la stessa sia già legittimamente a conoscenza;

qualora la richiesta riguardi un procedimento ancora pendente nella fase delle indagini preliminari, **sarà in ogni caso trasmessa** al magistrato assegnatario del procedimento per le sue determinazioni.

Non è necessaria l'autorizzazione del PM assegnatario del procedimento, qualora quest'ultimo sia già stato definito con decreto di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale.

§ 12.- Comunicazione dell'iscrizione alla Polizia giudiziaria diversa da quella che ha redatto la comunicazione della notizia di reato.

Nel caso di richiesta di accesso all'Ufficio del casellario *ex art. 335 c.p.p.* avanzata da un organismo di polizia giudiziaria diverso da quello che ha redatto l'informativa di reato, ma delegato per le indagini da quest'ultimo, *l'Ufficio del Casellario* è autorizzato, senz'altro, senza la preventiva autorizzazione del PM assegnatario del procedimento, a fornire comunicazione del nome di quest'ultimo e del numero del procedimento.

Sussiste, infatti, identità di *ratio* con l'ipotesi della richiesta di comunicazione delle iscrizioni avanzata dall'organo di polizia giudiziaria che ha redatto l'iniziale informativa di reato che ha dato origine al procedimento, il quale intenda entrare in contatto con il magistrato che coordina le indagini.

Poiché nel caso in esame l'organismo di polizia giudiziaria delegato, avendo ricevuto l'informativa di reato, è al corrente dell'esistenza del procedimento e svolge indagini nell'ambito di quest'ultimo, non ricorre alcuna esigenza di riservatezza in ordine all'effettuazione della comunicazione.

Al contrario, proprio la necessità di svolgere in modo efficace le indagini delegate postula che l'organo di polizia giudiziaria delegato ottenga la comunicazione allo



stesso modo in cui l'avrebbe ottenuta l'organo di polizia giudiziaria che ha redatto l'iniziale informativa di reato qualora avesse continuato a svolgere esso stesso le indagini.

12.1- La necessità dell'autorizzazione alla comunicazione da parte del PM assegnatario del procedimento resta ferma, invece, nei casi in cui la richiesta di comunicazione sia presentata da un organismo di polizia giudiziaria diverso da quello che ha redatto l'iniziale informativa di reato, appartenga, o meno, alla medesima Amministrazione, e che non risulti delegato per le indagini.

Pertanto, nel caso di richiesta di accesso all'ufficio sportello ex art. 335 c.p.p. avanzata da un **organismo di polizia giudiziaria diverso** da quello che ha redatto l'informativa di reato:

- qualora l'organo di polizia giudiziaria richiedente sia stato delegato per le indagini da quello che ha redatto l'informativa di reato, *l'Ufficio del Casellario* è autorizzato senz'altro, senza la preventiva autorizzazione del PM assegnatario del procedimento, a fornire la comunicazione del nome di quest'ultimo e del numero del procedimento;
- qualora l'organo di polizia giudiziaria richiedente non sia stato delegato per le indagini da quello che ha redatto l'informativa di reato, *l'Ufficio del Casellario* è **tenuto a trasmettere la richiesta al PM assegnatario del procedimento** per la preventiva autorizzazione a fornire la comunicazione del nome di quest'ultimo e del numero del procedimento.

Le indicazioni su formulate valgono anche nel caso di richiesta di informazioni sullo stato del procedimento avanzate da un organismo di polizia giudiziaria, diverso da quello che ha redatto l'informativa di reato, che sia già a conoscenza dell'esistenza del procedimento, qualora quest'ultimo sia ancora pendente nella fase delle indagini preliminari.

Non è necessaria l'autorizzazione del PM assegnatario del procedimento, qualora quest'ultimo sia già stato definito con decreto di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale.

§ 13.- Ulteriori raccomandazioni per i Sigg.ri Avvocati.



I Sigg.ri Avvocati interessati alle procedure oggetto della presente circolare sono cortesemente pregati:

- a) di allegare sempre la nomina di fiducia che li riguarda alle istanze che, con qualsiasi procedura tra quelle qui indicate, presenteranno ai sensi dell'art. 335 c.p.p.;
- b) di tenere presente che un difensore nominato d'ufficio non ha diritto ad ottenere alcuna informazione ex art. 335 c.p.p., se la parte che assisteva abbia nominato un difensore di fiducia (circostanza che potrebbe essere loro comunicata anche dall'Ufficio addetto) o se, per qualsiasi ragione, egli sia stato sostituito da altro difensore di ufficio;
- c) di valutare l'opportunità (che qui si rappresenta), ove sia stata da loro inoltrata o depositata richiesta di informazioni ex art. 335 c.p.p., di non richiedere in tempi ravvicinati le medesime informazioni, sia attraverso nuova richiesta *on line*, sia mediante deposito di istanza cartacea.

Ciò, come è intuibile, duplica inutilmente la procedura ed appesantisce l'attività amministrativa dell'Ufficio: un'eventuale seconda istanza, comunque, potrebbe ragionevolmente essere depositata ove, decorso un apprezzabile lasso di tempo, la prima risultasse inevasa per disguidi non sempre prevedibili e prevenibili.

Le risposte alle richieste di informazioni saranno fornite dal Funzionario Responsabile del Casellario, dott.ssa Maria Iero, nei termini indicati nel presente provvedimento, **ad esclusione:**

- **delle certificazioni negative: queste verranno rilasciate dalla responsabile a vista o al massimo entro i tre giorni successivi;**
- **delle certificazioni che possono essere rese direttamente dal funzionario addetto (reati di competenza del Giudice di Pace e inerenti all'ufficio affari semplici di cui all'elencazione sopra riportata) che dovranno essere rilasciati a vista o comunque entro i tre giorni successivi.**

Si rappresenta tuttavia all'utenza che, in caso di assenza del Funzionario addetto, dr.ssa Maria Iero, considerate le criticità dell'ufficio, i Funzionari a rotazione garantiranno solo le urgenze motivate.





Si rappresenta tuttavia all'utenza che, in caso di assenza del Funzionario addetto, dr.ssa Maria Iero, considerate le criticità dell'ufficio, i Funzionari a rotazione garantiranno solo le urgenze motivate.



Per qualsiasi dubbio circa l'interpretazione e l'applicazione della presente circolare, si rivolgerà al PM titolare del procedimento interessato da istanza ex art. 335 c.p.p.

Gli ordini di servizio, le disposizioni interne e i protocolli precedenti, disciplinanti le attività dell'Ufficio del Casellario, incompatibili con il presente provvedimento, devono intendersi revocati.

Si intendono espressamente revocati **le pregresse disposizioni emanate in materia con provvedimenti num. 272 del 28/01/2021 e precedenti.**

Il presente provvedimento ha efficacia dal **22 febbraio 2021.**

Si comunichi ai Sostituti Procuratore della Repubblica, ai Magistrati Onorari, al Direttore Amministrativo, al Funzionario Responsabile del servizio dr.ssa Maria Iero, ai Funzionari ed al Personale amministrativo.

Si trasmetta, per opportuna conoscenza, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme ed al Presidente della Camera Penale di Lamezia Terme, ugualmente per la diffusione del presente provvedimento ai Sigg. Avvocati iscritti, anche attraverso i rispettivi siti Web.

Si pubblichi sul sito web della Procura della Repubblica di Lamezia Terme.

Si affigga il presente provvedimento all'Ufficio del Casellario Giudiziale.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di conseguenza.

Lamezia Terme, 16 *Febbraio* 2021



PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
SALVATORE M. CURCIO

Procura Repubblica Lamezia Terme

Depositato in segreteria
Lamezia Terme, 16/2/21

Il Direttore Amministrativo
- dot.ssa Rosa Maria Pileggi -